

REGOLAMENTO del 21 febbraio 2011, n. 2

**Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.**

LA GIUNTA REGIONALE  
ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;  
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 715 del 25/10/2010;  
vista l'approvazione del Consiglio Regionale nella seduta del 10 novembre 2010;  
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 14/02/2011;

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

Modifiche al Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania

1. Dopo l'articolo 18 del Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania è aggiunto il seguente :

“Art.19 Disposizioni transitorie

1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di “autorizzazione sismica” presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica” dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

3. Il provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.

5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3."

#### Art. 2

##### Norma transitoria

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica", per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, il Settore provinciale del Genio Civile ha facoltà di determinarsi in autotutela in conformità della disciplina recata dall'articolo 19 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, così come aggiunto dall'articolo 1.

#### Art. 3

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

## Note

*Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).*

### Nota all'art. 1

#### Comma 1.

*Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 11 febbraio 2010, n. 23: “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania (Regolamento n. 4/2010)”.*

*Art. 18: “Disposizioni finali.”*

“1. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 9/1983 e qualora il committente non provveda entro quarantacinque giorni alla denuncia dei lavori in sanatoria, il settore regionale nomina il collaudatore d'ufficio, il tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale e il geologo, con oneri a carico del committente.

2. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. Il settore provinciale del Genio civile effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della “autorizzazione sismica”, ovvero “deposito sismico”, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta.

3. Qualora il committente non ha effettuato la denuncia di cui all'articolo 2 prima dell'inizio dei lavori, deve provvedervi, in sanatoria, richiedendo la “autorizzazione sismica” per i lavori già realizzati e per quelli ancora eventualmente da realizzare, anche se ricadenti in zona sismica 3. Per la tutela della pubblica e privata incolumità, i provvedimenti di “autorizzazione sismica” in sanatoria sono emessi anche in assenza del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente, al quale è comunque inviata comunicazione dell'avvenuta presentazione della denuncia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Al fine di operare un confronto tecnico sulle problematiche conseguenti all'applicazione della legge regionale n. 9/1983 e formulare indirizzi utili per lo svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo, il dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile costituisce, disciplinandone il funzionamento, e senza oneri per l'amministrazione, un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante degli ordini degli ingegneri, uno degli ordini degli architetti, uno dell'ordine dei geologi, uno degli ordini degli agronomi, uno dei collegi dei geometri, uno dei collegi dei periti industriali e uno dei collegi dei periti agrari della Campania e dai dirigenti dei settori provinciali del Genio civile e del settore geologico regionale, o loro delegati.

5. I rappresentanti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi ordini e collegi presenti sul territorio regionale, secondo modalità dagli stessi definite. In caso di inerzia, provvede il dirigente scegliendo un iscritto di comprovata esperienza nelle materie di cui al presente regolamento.

6. Ai procedimenti conseguenti a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quest'ultimo non si applica.

7. I procedimenti di controllo relativi a denunce di lavori presentate al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, non ancora avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2009, possono essere archiviati con provvedimento espresso del competente dirigente del settore provinciale del Genio civile, qualora sia emesso il provvedimento di

attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo", di cui all'articolo 10 comma 9, relativo ai lavori denunciati.

8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento emanato con D.P.G.R. 27 marzo 2003, n. 195.

9. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania."

### **Nota all'art. 2**

#### Comma 1.

*Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 11 febbraio 2010, n. 23 già citato nella nota all'art.1.*

*Art. 5: "Autorizzazione sismica"*

*Comma 2: "2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio civile avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni."*